Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 27 gennaio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1967, n. **1364.**

Trattamento economico dei caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi finanzieri e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i periodi di degenza in luoghi di cura e le licenze di convalescenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri e agli allievi agenti di custodia delle carceri è corrisposto, durante i periodi di degenza in luoghi di cura e di licenza di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio, un assegno pari alla paga giornaliera ordinaria e con questa non cumulabile. Per il personale della Marina si ha riguardo alla paga spettante a terra.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 193.050.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per lire 192.840.000 mediante riduzione dei capitoli n. 2302 (lire 180.000.000), n. 2031 (lire 12.500.000), n. 4046 (lire

340.000), per lire 10.000 mediante riduzione del capitolo n. 1160 e per lire 200.000 mediante riduzione del capitolo n. 1204 degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri della difesa, di grazia e giustizia e delle finanze per l'esercizio finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — PRETI — COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 4 gennaio 1968, n. **14**.

Modifica degli articoli 61, 64, 66 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente la disciplina della circolazione stradale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 61 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Detto ufficio, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, ne dà immediata notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile, al quale trasmette la carta di circolazione e la targa del veicolo ».

Art. 2.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 64 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dal comma seguente:

« Il foglio di via ha la validità massima di venti giorni e vale per i percorsi in esso indicati. I fogli di via rilasciati a veicoli nuovi per le operazioni di approvazione e immatricolazione consentono la circolazione senza limitazioni di percorrenza ».

Art. 3.

Il sesto comma dell'articolo 66 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, è sostituito dal seguente:

« I veicoli non ancora immatricolati che circolano per le operazioni di approvazione o si recano ai transiti di confine per l'esportazione devono essere muniti di una targa provvisoria. La targa provvisoria deve essere, successivamente, restituita all'atto della consegna della targa definitiva ».

Art. 4.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 68 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Le targhe sono consegnate agli interessati dall'Ispettorato della motorizzazione civile all'atto della immatricolazione dei veicoli.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle targhe indicate nell'articolo 67, secondo comma ».

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 4 gennaio 1968, n. **15**.

Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Produzione e formazione, rilascio, conservazione di atti e documenti)

La produzione agli organi della pubblica amministrazione di atti e documenti e la loro formazione, rilascio e conservazione da parte di tali organi sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'articolo 20.

Art. 3.

(*Dichiarazioni temporaneamente sostitutive*)

I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'articolo 20. In tali casi la normale documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonchè, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.

Art. 4.

(*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*)

L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 20.

Art. 5.

(*Documentazione mediante semplice esibizione*)

Salvo quanto disposto negli articoli 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti, anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla pubblica amministrazione e contenenti l'attestazione dei dati richiesti.

Art. 6.

(*Trascrizione dei dati dai documenti esibiti*)

Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi ed i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dal funzionario o dall'interessato.

Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo può essere compilato con le predette formalità da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ed è trasmesso all'ufficio competente a cura dell'interessato.

Art. 7.

(*Copie autentiche*)

Le copie autentiche ottenute ai sensi dell'articolo 14 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Art. 8.

(*Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci*)

Se l'interessato è soggetto alla patria potestà, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente legge sono sottoscritti o esibiti rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

Art. 9.

(*Documenti spontaneamente esibiti*)

Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, sono validi a tutti gli effetti gli atti e documenti esibiti spontaneamente dagli interessati e riconosciuti regolari dalla amministrazione.

Art. 10.

(*Accertamenti d'ufficio*)

La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dalla amministrazione che deve emettere il provvedimento.

Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.

Art. 11.

(*Certificazioni contestuali*)

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e qualità personali concernenti la stessa persona debbono essere contenute in un unico documento.

Art. 12.

(*Redazione di atti pubblici*)

Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli altri atti pubblici sono redatti a stampa, o con scrittura a mano o a macchina. I detti sistemi possono essere utilizzati anche promiscuamente per la redazione di ogni singolo atto.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, sono stabilite le caratteristiche tecniche dei singoli sistemi di redazione.

Art. 13.

(*Stesura degli atti pubblici*)

Il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate.

Per le variazioni da apportare al testo in dipendenza di errori od omissioni, si provvede con chiamate in calce e si cancella la precedente stesura in modo che resti leggibile.

Art. 14.

(*Autenticazione di copie*)

Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'articolo 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti sono specifi-

cati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche.

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate.

Art. 15.

(Legalizzazione di firme)

La legalizzazione di firme è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonchè della autenticità della firma stessa.

Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Art. 16.

(Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute)

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.

Art. 17.

(Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero)

Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate dal Ministro competente e, con successiva legalizzazione, dal Ministro degli affari esteri.

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva il secondo comma dell'articolo 18.

Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica, o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate dal Ministro per gli affari esteri.

Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

Art. 18.

(Atti non soggetti a legalizzazione)

Salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati.

Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Art. 19.

(Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile)

In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 20.

(Autenticazione delle sottoscrizioni)

La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.

Art. 21.

(Tasse per le autenticazioni e le legalizzazioni di firme)

L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 400 per ciascuna dichiarazione.

La legalizzazione delle firme prevista dall'articolo 16 e quella delle firme apposte sugli atti da valere nel territorio della Repubblica di San Marino sono soggette a tassa di concessione governativa di lire 200.

Parimenti, è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500 per la legalizzazione delle firme previste dall'articolo 17, commi primo, secondo

e quarto, e per la certificazione di conformità al testo straniero contemplata dal comma terzo dello stesso articolo.

Le tasse di cui ai commi precedenti devono essere corrisposte a mezzo di marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che provvede alla autenticazione delle sottoscrizioni o alla legalizzazione delle firme.

Art. 22.

(*Modalità fiscali per l'autenticazione e la legalizzazione di firme*)

Agli effetti della legge del bollo l'autenticazione e la legalizzazione possono far seguito all'atto, ma non possono farsi fuori del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto. In tal caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati, il timbro, ad inchiostro grasso, dell'ufficio.

Art. 23.

(*Esenzioni fiscali*)

Non è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 21 quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma da autenticare o da legalizzare.

Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà.

Art. 24.

(*Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione*)

La pubblica amministrazione e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati ai sensi dei precedenti articoli, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Art. 25.

(*Riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti*)

Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, ai documenti dei propri archivi, alle scritture contabili, alla corrispondenza ed agli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, la corrispondente riproduzione fotografica anche se costituita da fotogramma negativo.

Salvo quanto previsto nel successivo comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro, previo parere della commissione di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono stabiliti i limiti di tale facoltà, nonchè i procedimenti tecnici e le modalità della fotoriproduzione e della autenticazione.

Per le pubbliche amministrazioni le modalità della riproduzione sono di volta in volta stabilite con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro interessato, previo parere della commissione di cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 26.

(*Sanzioni penali*)

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge.

Art. 27.

(*Rinvio*)

Salvo quanto previsto negli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19 nulla è innovato alle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, concernenti la presentazione dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonchè alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relative alla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali.

Restano ferme le disposizioni del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, riguardanti il titolo originale di studi medi prescritto per ottenere l'ammissione ai corsi universitari.

Art. 28.

(*Norme abrogate*)

Sono abrogate la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, la legge 14 aprile 1957, n. 251, il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228, la legge 15 giugno 1959, n. 430, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 1962 sulla redazione a macchina di atti pubblici e le successive modificazioni restano in vigore fino all'emanazione dei decreti previsti negli articoli 12 e 14.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — REALE — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1967.

Liquidazione degli onorari spettanti agli ingegneri ed architetti per le prestazioni professionali relative alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 9 del regio decreto 9 febbraio 1923, n. 345;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2654;

Visto l'art. 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, numero 2537;

Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143, e successivi adeguamenti;

Visto il voto della 1ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 605 nell'adunanza del 17 aprile 1967;

Ritenuta l'opportunità di modificare le disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 14319 del 18 giugno 1949, concernenti la liquidazione degli onorari spettanti agli ingegneri ed architetti per le prestazioni professionali relative alle costruzioni di case di tipo popolare fruenti di contributi statali;

Decreta:

Art. 1.

Gli onorari spettanti agli ingegneri ed architetti liberi professionisti per prestazioni relative alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato, non potranno superare l'importo derivante dall'applicazione della tariffa professionale (classe 1ª, categoria *B*) di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successivi adeguamenti con la riduzione del 25 % (venticinque per cento) e con le norme di cui ai successivi articoli.

La stessa disposizione trova applicazione anche nei confronti di funzionari dello Stato in quiescenza muniti di laurea in ingegneria ed architettura iscritti nello albo degli ingegneri ed architetti.

Per i funzionari dello Stato in attività di servizio — muniti di laurea in ingegneria od architettura — gli onorari di cui al primo comma non potranno superare l'importo derivante dall'applicazione della tariffa professionale di cui alla predetta legge n. 143 con la riduzione di 1/3 (un terzo), salva l'applicazione dello art. 16 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Art. 2.

Qualora il collaudatore venga nominato in corso di opera o all'inizio dei lavori con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, si applicano le tariffe professionali di cui alla citata legge n. 143 e successivi adeguamenti aumentate del 30 % (trenta per cento). Sull'importo così determinato verrà operata una decurtazione del 25 % (venticinque per cento) se si tratta di collaudatore libero professionista oppure funzionario dello Stato in quiescenza e di 1/3 (un terzo) se si tratta di collaudatore funzionario dello Stato in attività di servizio.

Art. 3.

Qualora l'incarico di collaudo sia affidato a più professionisti riuniti in collegio, spetterà agli stessi un solo compenso, in deroga dell'art. 7 della tariffa nazionale predetta, aumentato del 70 % (settanta per cento) se la commissione è composta di due membri e del 120 % (centoventi per cento) se la commissione è composta di tre membri.

Sul compenso così determinato verrà applicata la riduzione di 1/3 (un terzo) se l'intero collegio è composto da funzionari dello Stato in attività di servizio e di 1/4 (un quarto) se è costituito da funzionari dello Stato in quiescenza o liberi professionisti.

Nel caso di commissione di collaudo miste, si applicherà, per tutti i componenti, la riduzione minore.

La ripartizione del compenso viene effettuata dal presidente della commissione di collaudo.

Art. 4.

Nei casi di prestazioni parziali, ai fini del presente decreto la valutazione dei compensi a percentuale dovrà essere fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella *B*, annessa alla tariffa nazionale, con esclusione degli aumenti previsti dall'art. 18 della tariffa stessa.

Art. 5.

I rimborsi delle spese varie verranno liquidati in misura forfettaria pari rispettivamente al 30 % ed al 60 % degli onorari lordi previsti dalla tariffa professionale di cui alla legge n. 143 e successive modificazioni, a seconda che si tratti di collaudatore nominato a lavori ultimati ovvero all'inizio dei lavori o in corso d'opera.

Nel caso di commissioni di collaudo le predette maggiorazioni del 30 % o del 60 % spettano a ciascun membro del collegio.

Le maggiorazioni di cui sopra non sono sottoposte ad alcuna riduzione.

Art. 6.

Per la revisione tecnico-contabile spetta un compenso determinato in ragione di lire 75 a foglio del libretto delle misure e di lire 400 a pagina del registro di contabilità.

Tale compenso è comprensivo anche della revisione degli altri atti contabili.

Art. 7.

Per la redazione della relazione generale sui rapporti fra Stato ed ente e del giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte dell'appaltatore (art. 10 della legge 10 febbraio 1962, n. 57) potrà essere concesso al collaudatore singolo od alla commissione di collaudo cumulativamente, un compenso pari al 20 % dell'onorario spettante, al netto delle relative detrazioni.

Art. 8.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1968
Registro n. 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 120

(570)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1967.

Costituzione del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Roma e nel Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto comitato in Roma ai sensi degli articoli 8 e 9 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Roma ed il Lazio;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970, con sede in Roma, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Roma con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto comitato è così composto:

Presidente:

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma.

Membri:

Pizzotti Salvatore, Boccuccia Gianni, Petrocchi Alberto e Annesi Nicola, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Bariletti ing. Pietro, Allegri comm. Dante e Cartoni dott. Enrico, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Veronesi Giuseppe, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Santirocco dott. Domenico, in rappresentanza dello Ispettorato del lavoro;

De Magistris dott. Francesco, in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura;

Fusella dott. Paolo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Piro dott. Agostino, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vendramin cav. uff. dott. Angelo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Zucchi per. agr. Serafino, in rappresentanza dello Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Falcitelli dott. Nicola, in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Barone dott.ssa Anna, in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori;

Molaroni Maria Teresa, in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale;

Rocchi Lorenzo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale;

Moscatelli Beniamino, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori;

Morra Giuseppe, in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza;

Bruni Enrico, in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale;

Silvi Augusto, in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli.

Art. 3.

Per le competenze regionali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, il suddetto comitato, integrato dai dirigenti in carica di tutti gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e di tutti gli ispettorati del lavoro della regione, ha sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma ed è presieduto dal direttore dell'ufficio regionale stesso.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1967

Il Ministro: Bosco

(668)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1967.

Costituzione del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto comitato in Matera ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene alla provincia di Matera;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970, con sede in Matera, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Matera con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto comitato è così composto:

Presidente:

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera.

Membri:

Vitelli Cosimo Damiano, Melfi Antonio, Dolce Nicola e Martiradonna Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Galtieri Ottavio, D'Amato Cantorio Casto e Bitonti Fedele, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Cataudella geom. Virginio, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Dammicco p.i. Lorenzo, in rappresentanza dello Ispettorato del lavoro;

Abena dott. Luigi, in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura;

Tortorelli dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Stendardo dott. Vincenzo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Atella dott. Raffaele, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Grasso dott. ing. Franco, in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Padula dott. Mauro, in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Jorio Bernardino, in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori;

Delia Ascenso, in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale;

Induddi Michele, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale;

Barbaro Donato, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori;

Conte Berardino, in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza;

Loparco Pasquale, in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1967

Il Ministro: Bosco

(667)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1967.

Costituzione del collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ragusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *a*), della legge sopra citata — da parte dell'assemblea dei delegati della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Ragusa, quali si desumono dai verbali delle operazioni elettorali rimessi dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali con nota n. 20285/SO del 7 luglio 1966;

Viste le designazioni dei sindaci — previsti dall'articolo 22, primo comma, lettera *b*), della citata legge — deliberate dal consiglio centrale della Federazione nazionale suindicata per quanto concerne il sindaco effettivo nella riunione del 3 aprile 1967 come si desume dall'estratto del verbale della riunione medesima trasmesso con nota n. 9582 dell'8 aprile 1967 e per quanto concerne il sindaco supplente nella riunione del 26 giugno 1967 come si desume dall'estratto del verbale della riunione medesima trasmesso con nota n. 15390 del 27 giugno 1967;

Ritenuto di dover provvedere al rinnovo del collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ragusa scaduto per trascorso quadriennio;

Decreta:

Il collegio sindacale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Ragusa, è composto dai membri di seguito indicati:

Arezzi Salvatore, sindaco effettivo e Giglio Giuseppe sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 19 giugno 1966 in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Azzara Giovanni, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966 in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Agnello Andrea, sindaco effettivo e Tumino Vittorio, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1967

Il Ministro: Bosco

(332)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1967.

Costituzione del collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *a*), della legge sopra citata — da parte dell'assemblea dei delegati della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Gorizia, quali si desumono dai verbali delle operazioni elet-

torali rimessi dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali con nota n. 20285/SO del 7 luglio 1966;

Viste le designazioni dei sindaci — previsti dall'articolo 22, primo comma, lettera *b*), della citata legge — deliberate dal consiglio centrale della Federazione nazionale suindicata per quanto concerne il sindaco effettivo nella riunione del 26 giugno 1967 come si desume dall'estratto del verbale della riunione medesima trasmesso con nota n. 15390 del 27 giugno 1967 e per quanto concerne il sindaco supplente nella riunione del 3 aprile 1967 come si desume dall'estratto del verbale della riunione medesima trasmesso con nota n. 9582 dell'8 aprile 1967;

Ritenuto di dover provvedere al rinnovo del collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Gorizia scaduto per trascorso quadriennio;

Decreta:

Il collegio sindacale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Gorizia è composto dai membri di seguito indicati:

Benedetti Giorgio, sindaco effettivo e Felluga Livio, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Napolitano Antonio, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Bovcon Edoardo, sindaco effettivo e Bean Bruno, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1967

Il Ministro: Bosco

(334)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1968.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.p.A. « Ital-Burro », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 gennaio stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la S.p.A. « Ital-Burro », con sede in Milano, piazza S. Maria Beltrade, 1, ha chiesto di effettuare vari pagamenti anticipati per l'importazione di prodotti lattiero-caseari da Repubblica federale tedesca, Austria, Francia ed Ungheria, per complessivi $ 36.000 - D.M. 211.464 - O.S. 15.036.804 - Fr. fr. 486.175 e Lit. 32.466.250, di cui ai seguenti Mod. B Import del « Credito commerciale », sede di Milano: n. 4.029.769 del 1° luglio 1964 - n. 4.029.854 del 1° luglio 1964 - numero 4.030.218 del 31 luglio 1964 - n. 4.030.288 del 6 agosto 1964 - n. 4.030.467 del 24 agosto 1964 - n. 4.030.819 del 22 settembre 1964 - n. 4.030.925 del 29 settembre 1964 - n. 4.031.118 del 15 ottobre 1964 - n. 4.031.182 del 21 ottobre 1964 - n. 4.031.191 del 21 ottobre 1964 - n. 4.031.210 del 21 ottobre 1964 - n. 4.031.277 del 26 ottobre 1964 - n. 4.031.423 del 10 novembre 1964 - n. 4.031.480 del 17 ottobre 1964 - n. 4.031.532 del 20 ottobre 1964 - n. 4.031.617 del 27 novembre 1964 - n. 4.031.657 del 1° dicembre 1964 - n. 4.031.688 del 2 dicembre 1964 - n. 4.031.689 del 2 dicembre 1964 - n. 4.031.706 del 4 dicembre 1964 - numero 4.031.730 del 9 dicembre 1964 - n. 4.031.867 del 18 dicembre 1964 - n. 4.031.968 del 29 dicembre 1964;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Ritenuto che, a fronte dei Mod. B Import innanzi citati, la ditta anzidetta ha importato, entro i termini prescritti, soltanto merci per il complessivo ammontare di Lit. 1.550.296 e O.S. 3.429.243;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dello erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata, dalla ditta S.p.A. « Ital-Burro », con sede in Milano, nella misura del 5 % del controvalore in lire italiane di D.M. 211.464 - O.S. 11.607.561 - Lit. 30.915.954 - Fr. fr. 486.175 e $ 36.000.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: Vetrone

(450)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Classificazione tra le provinciali di una variante e declassificazione del tratto dismesso in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 119 del 15 dicembre 1966, con il quale la provincia di Sassari ha deliberato:

1) di procedere alla declassificazione e sdemanializzazione in area provinciale del tronco iniziale di chilometri 2+211 della strada provinciale Portotorres-Palmadula attraverso fiume Santo e Pozzo San Nicola (che verrà ceduto alla società S. I. R. a titolo di permuta con l'area del tratto di cui al successivo n. 2);

2) di procedere alla classificazione a provinciale del nuovo tracciato di km. 1+650 che parte con innesto dal km. 3+450 della strada provinciale Portotorres-Stintino e che si congiunge alla provinciale Portotorres-Palmadula;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 1163 del 19 settembre 1967;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta di cui sopra può essere accolta;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

1) il nuovo tracciato che parte con innesto dal km. 3+450 della strada provinciale Portotorres-Stintino e che si congiunge alla provinciale Portotorres-Palmadula di km. 1+650, è classificato provinciale;

2) il tronco iniziale di km. 2+211 della provinciale Portotorres-Palmadula attraverso fiume Santo e Pozzo San Nicola, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali.

Il suddetto tronco viene ceduto alla società S.I.R. in corrispettiva permuta dell'area del nuovo tracciato che viene classificato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1968

Il Ministro: MANCINI

(614)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1968.
Revisione parziale di alcune categorie di veicoli ad uso privato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 55, comma primo, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Ritenuto che nel corrente anno 1968 si rende necessario sottoporre alle visite e prove di revisione un altro contingente di autovetture e di motocarrozzette ad uso privato nonchè di motocicli, di non recente costruzione, allo scopo di accertare che sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità dei veicoli stessi;

Decreta:

E' disposta la revisione parziale delle autovetture e delle motocarrozzette ad uso privato nonchè dei motocicli, immatricolati per la prima volta entro la data del 31 dicembre 1959 e che non sono stati sottoposti alle precedenti revisioni disposte dai decreti ministeriali dell'8 settembre 1961, n. 4713/2396; del 29 agosto 1962, n. 5924/2396; del 26 settembre 1963, n. 7173/2396; del 14 ottobre 1964, n. 10866/2396 e del 27 ottobre 1965, n. 11217/2396.

Le operazioni di revisione avranno inizio il 1° febbraio 1968 e devono essere effettuate:

entro il 31 marzo 1968 per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è 1-2-3;

entro il 30 giugno 1968 per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è 4-5-6;

entro il 30 settembre 1968 per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è 7-8-9;

entro il 31 ottobre 1968 per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è 0 (zero).

Per i veicoli di cui trattasi, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le scadenze rispettive del 31 marzo 1968, del 30 giugno 1968, del 30 settembre 1968 e del 31 ottobre 1968 saranno applicate le sanzioni previste dai commi quinto e sesto dell'art. 55 citato.

Roma, addì 22 gennaio 1968

Il Ministro: SCALFARO

(766)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 27 dicembre 1967.
Proroga della gestione commissariale del comune di Finale Emilia (Modena).

Relazione illustrativa

Con decreto 18 settembre 1967 del Presidente della Repubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del successivo 30 settembre, è stato sciolto il Consiglio comunale di Finale Emilia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune, il dott. Antonio Orlando, vice prefetto ispettore in servizio presso questa Prefettura.

Alla scadenza del termine di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del predetto comune è tale da richiedere che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso la trattazione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi inerenti alla trasformazione del servizio di distribuzione del gas metano ed alla effettuazione di lavori pubblici di un certo rilievo, quali la sistemazione di strade esterne del comune, nonchè a numerose altre attività comunali.

Tali provvedimenti si appalesano indispensabili per la civica azienda, per cui la cessazione della gestione commissariale sarebbe pregiudizievole per l'interesse del comune.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio di pari data, si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Il prefetto: DE VITO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il decreto 18 settembre 1967 del Presidente della Repubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del successivo 30 settembre, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Finale Emilia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Antonio Orlando, vice prefetto ispettore in servizio presso questa Prefettura;

Considerato che, venuto a scadere il termine di tre mesi, stabilito, per la durata della gestione straordinaria, dal 1° comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, per consentire al commissario di condurre a termine la trattazione di numerosi provvedimenti di essenziale importanza per il comune;

Visti l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Finale Emilia, affidata al dott. Antonio Orlando con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1967, è prorogata a termini di legge.

Modena, addì 27 dicembre 1967

Il prefetto: DE VITO

(464)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al collegio dei geometri della provincia di Avellino ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1968, registro n. 2, foglio n. 80, è stata accolta la domanda con la quale il presidente pro-tempore del collegio dei geometri della provincia di Avellino chiedeva di essere autorizzato all'acquisto di un immobile, sito in Avellino, piazza d'Armi 19, per il prezzo di L. 5.800.000 da adibire a sede sociale.

(691)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1968, il ricorso in via straordinaria proposto dall'aiutante ufficiale giudiziario Silvio Regina avverso il decreto 1° dicembre 1966 del Ministero di grazia e giustizia, con il quale lo stesso era stato dichiarato decaduto dall'ufficio di aiutante ufficiale giudiziario, è respinto.

(738)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente il trasferimento di notai, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1968, in luogo di: « Pittaluca Mario,... » deve leggersi: « Pittaluga Mario,... ».

(683)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Arezzo

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, n. 1448, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Arezzo, per il comprensorio S. Leo.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(693)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1968, la provincia di Macerata viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 829.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 1.

(737)

Autorizzazione al comune di Cleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1968, il comune di Cleto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.283.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(641)

Autorizzazione al comune di Celico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1968, il comune di Celico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(642)

Autorizzazione al comune di Orsomarso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1968, il comune di Orsomarso (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.571.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(643)

Autorizzazione al comune di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1968, il comune di Paola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 274.385.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(644)

Autorizzazione al comune di Salve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1968, il comune di Salve (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.024.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(645)

Autorizzazione al comune di Ponzano Romano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1968, il comune di Ponzano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(646)

Autorizzazione al comune di Montopoli in Val d'Arno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967.

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1968, il comune di Montopoli in Val d'Arno (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.814.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(647)

Autorizzazione al comune di Panicale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1968, il comune di Panicale (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.110.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 1.

(736)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di glottologia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania è vacante la cattedra di glottologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(735)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1967, registro n. 98 pubblica istruzione, foglio n. 364, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco del comune di Vimercate avverso il decreto ministeriale in data 22 dicembre 1965 con il quale è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla zona del centro abitato della frazione Oreno, del comune di Vimercate (Milano).

(695)

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 6 *novembre* 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1967
registro n. 141 *Esercito, foglio n.* 318

Burgio Giovanni, nato a Vizzini (Catania) il 14 gennaio 1916, distretto militare di Catania, soldato fanteria in congedo.

E' incorso, dalla data del presente decreto, nella perdita della medaglia di bronzo al valor militare concessagli con regio decreto 16 marzo 1939 e del relativo assegno annuo.

(552)

Annullamento di decreto di concessione di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 6 *novembre* 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1967
registro n. 141 *Esercito, foglio n.* 307

Il decreto presidenziale 23 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1960, registro n. 7 Esercito, foglio n. 375, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1961, dispensa 2, pagina 160, riguardante l'attribuzione della medaglia di bronzo al valor militare « sul campo » al soldato Carella Angelo, fu Luigi e fu Macali Clementina, da Carpineto Romano, classe 1893, è annullato.

(553)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

Corso dei cambi del 26 gennaio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	—	624,95	624,95	624,95	—	624,95	624,95	624,95	624,95
$ Can.	—	—	575,25	575,05	574,60	—	575,15	575,05	575,80	575,60
Fr. Sv.	—	—	143,71	143,75	143,60	—	143,73	143,75	143,71	143,74
Kr. D.	—	—	83,82	83,73	83,75	—	83,765	83,73	83,78	83,77
Kr. N.	—	—	87,52	87,495	87,45	—	87,505	87,495	87,49	87,48
Kr. Sv.	—	—	121,05	121,055	121,10	—	121,06	121,055	121,05	121,05
Fol.	—	—	173,38	173,40	173,40	—	173,38	173,40	173,40	173,38
Fr. B.	—	—	12,59	12,5930	12,5725	—	12,5875	12,5930	12,57	12,575
Franco francese	—	—	127,01	127,01	126,80	—	127,01	127,01	126,87	126,95
Lst.	—	—	1506,30	1506,15	1505,85	—	1506,05	1506,15	1506 —	1506,10
Dm. occ.	—	—	156,26	156,25	156,20	—	156,24	156,25	156,18	156,23
Scell. Austr.	—	—	24,1450	24,1460	24,10	—	24,1435	24,1460	24,14	24,145
Escudo Port.	—	—	21,90	21,875	21,90	—	21,89	21,875	21,87	21,87
Peseta Sp.	—	—	8,98	8,9725	8,95	—	8,9745	8,9725	8,97	8,97

Media dei titoli del 26 gennaio 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,15
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	96 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	95 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,625
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	98,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	99,950

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Cambi medi del 26 gennaio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	575,10
1 Franco svizzero	143,74
1 Corona danese	83,762
1 Corona norvegese	87,50
1 Corona svedese	121,057
1 Fiorino olandese	173,39
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,01
1 Lira sterlina	1506,10
1 Marco germanico	156,235
1 Scellino austriaco	24,145
1 Escudo Port.	21,882
1 Peseta Sp.	8,973

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1967 valevole per il 1° semestre 1968

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5 % 1935	104,90	102,40	94,41	92,16
2	Redimibile 3,50 % 1934	100,75	99,00	90,68	89,10
3	» 3,50 % (Ricostruzione)	86,60	84,85	77,94	76,37
4	» 5 % (Ricostruzione)	97,65	95,15	87,89	85,64
5	» 5 % (Riforma Fondiaria)	96,75	94,25	87,08	84,83
6	» 5 % (Prestito Nazionale Trieste)	97,00	94,50	87,30	85,05
7	» 5 % (Beni Esteri 1954-1979)	96,60	94,10	86,94	84,69
8	Certificati di Credito del Tesoro 5 % 1976	101,15	98,65	91,04	88,79
9	Buoni del Tesoro Novennali 5 % 1° aprile 1969	102,50	100,00	92,25	90,00
10	» » » 5 % 1° gennaio 1970	102,65	100,15	92,39	90,14
11	» » » 5 % 1° gennaio 1971	102,65	100,15	92,39	90,14
12	» » » 5 % 1° aprile 1973	102,55	100,05	92,30	90,05
13	» » » 5 % 1° aprile 1974	102,55	100.05	92,30	90,05
14	» » » 5 % 1° aprile 1975	102,50	100,00	92,25	90,00
15	» » » 5 % 1° ottobre 1975	102,50	100,00	92,25	90,00
	Titoli garantiti dallo Stato				
16	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3 %	53,50	52,00	48,15	46,80
17	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	67,60	65,10	60,84	58,59
18	I.R.I SIDER 5,50 % (1953-1973)	99,75	97,00	89,78	87,30
19	Istituto di Credito Fondiario Venezie 4 % - Conversione	90.00	88,00	81,00	79,20
20	» » » Regione Tridentina 4 % - Conversione	98,00	96,00	88,20	86,40
21	Credito Fondiario Banco di Napoli 4 % Conversione	97,40	95,40	87,66	85,86
22	Cassa di Risparmio di Bologna 4 % Conversione	95,50	93,50	85,95	84,15
23	Monte dei Paschi di Siena 4 % Conversione	99,50	97,50	89,55	87,75
24	Istituto Bancario S Paolo-Torino 4 % Conversione	96,10	94,10	86,49	84,69
25	Banca Nazionale del Lavoro 4 % Conversione	95,85	93,85	86,27	84,47
26	Consorzio Naz. Credito Agrario Miglioramento 4 % - Conversione	88,10	86,10	79,29	77,49
27	» » » » » 5 % s.s. 1958/88 E.	93,30	90,80	83,97	81,72
28	» » » » » 5 % s.s. Olivicoltura	87,80	85,30	79,02	76,77
29	E.N.E.L. 6 % (1965-1985) 1ª emissione	99,95	96,95	89,96	87,26
30	E.N.E.L. 6 % (1965-1985) 2ª emissione	100,35	97,35	90,32	87,62
31	E.N.E.L. 6 % (1966-1986) 1ª emissione	99,85	96,85	89,87	87,17
32	E.N.E.L 6 % (1966-1986) 2ª emissione	100,05	97,05	90,05	87,35
33	E.N E.L 6 % (1967-1987)	100,90	97,90	90,81	88,11
34	E.N E.L Europa 6 % (1965-1980)	99,70	96,70	89,73	87,03
35	Consorzio di Credito OO.PP 6 % s s « A » (1966-1985)	99,10	96,10	89,19	86,49
36	» » OO.PP 6 % s.s. « B » 1ª emissione	99,70	96,70	89,73	87,03
37	» » OO.PP 6 % s.s. « B » 2ª emissione (1967-1996)	99,75	96,75	89,78	87,08
38	» » OO.PP. 6 % s.s. « C » 1ª emissione (1966-1995)	99,15	96,15	89,24	86,54
39	» » OO.PP 6 % s s « C » 2ª emissione (1967-1996)	98,95	95,95	89,06	86,36
40	E.N.I 6 % (1965-1980) 2ª serie	99,25	96.25	[illegible],33	86,63
41	I.M.I. 6 % Fin. Medie e picc. Ind Manif. (1966-1983)	99,10	96,10	89,19	86,49
	Obbligazioni bancarie internazionali				
42	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5 %	91,15	88,65	82,04	79,79
43	B E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 5 % (1962-1977)	93,70	91,20	84,33	82,08
44	B.E.I. » » » » 6 % (1965-1985)	100,00	97,00	90,00	87,30
45	B.E.I. » » » » 6 % (1966-1986)	100,05	97,05	90,05	87,35

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1967 valevole per il 1° semestre 1968**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedole	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini della accettazione in cauzione				
46	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % (1955/64 - 62/93)	91,25	88,75	82,13	79,89
47	» » » 5,50 % Serie spec. Ric. Ed. (1948-1968) . .	100,65	97,90	90,59	88,11
48	» » » 6 % » trentennale	98,80	95,80	88,92	86,22
49	» » » 5,50 % » trentennale	93,75	91.00	84,38	81,90
50	» » » 5 % Case agr. s.s. (1962-1982)	92,70	90,20	83,43	81,18
51	» » » 6 % » » s.s. I emiss. (1964-1984)	99,10	96,10	89,19	86,49
52	» » » 6 % » » s.s. II » (1965-1985) .	99,25	96,25	89,33	86,63
53	» » » 6 % » » s.s. III » (1966-1986) .	99,15	96,15	89,24	86,54
54	» » » 6 % Dotazione I emiss. (1966-1985) . . .	99,20	96,20	89,28	86,58
55	» » » 6 % » II emiss. (1966-1986) . .	99,00	96,00	89,10	86,40
56	» » » 6 % Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986) . .	99,00	96,00	89,10	86,40
57	» » » 6 % » » s.s. II » (1967-1987) . .	98,95	95,95	89,06	86,36
58	» » » 6 % « A.N.A.S. » s.s. (1966-1996)	98,65	95,65	88,79	86.09
59	» » » 5 % Città di Roma (I emiss.) . . .	96,50	94.00	86,85	84,60
60	» » » 5 % » di Milano (I ») . . .	86,50	84.00	77,85	75,60
61	» » » 5 % » » (II ») . . .	90,80	88,30	81,72	79,47
62	» » » 5 % Elettrificazione FF.SS. (IV emiss.)	96,65	94,15	86,99	84,74
63	» » » 5,50 % FF.SS. (Serie speciale 1952)	99,10	96,35	89,19	86,72
64	» » » 5,50 % » (» » 1953)	98,60	95,85	88.74	86.27
65	» » » 5,50 % » (» » 1955)	97,15	94,40	87,44	84,96
66	» » » 5,50 % » (» » 1959)	95,85	93,05	86,22	83.75
67	» » » 5 % » (» » 1960)	91,50	89,00	82,35	80,10
68	» » » 5 % » (» » 1961)	91,50	89,00	82,35	80,10
69	» » » 6 % » (» » 1965) I emiss.	99,45	96,45	89,51	86,81
70	» » » 6 % » (» » 1965) II »	99,10	96,10	89,19	86,49
71	» » » 6 % » (» » 1966) I »	99,10	96,10	89,19	86,49
72	» » » 6 % » (» » 1966) II emiss.	99,10	96,10	89,19	86,49
73	» » » 6 % » (» » 1967)	99,00	96,00	89,10	86,40
74	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1961-81 I emissione)	92,05	89,55	82,85	80,60
75	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1962-82 II emissione)	94,10	91,60	84,69	82,44
76	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1963-83 III emissione)	93,05	90,55	83,75	81,50
77	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1964-84 I emissione s.s.)	99,10	96,10	89,19	86,49
78	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1965-85 II emissione s.s.)	99,10	96,10	89,19	86,49
79	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1965-85 III emissione s.s.)	99,10	96,10	89,19	86,49
80	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1966-85 IV emissione s.s.)	99,00	96,00	89,10	86,40
81	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1967-86 V emissione s.s.) . . .	99,35	96,35	89,42	86,72
82	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6 % (1967-1987) 1ª e 2ª tr.	98,75	95,75	88,88	86,18
83	I.R.I. 6 % (1954-1969)	103,10	100,10	92,79	90,09
84	» 6 % (1955-56-57) ventennale	100,60	97,60	90,54	87,84
85	» 6 % (1956-1974)	102,45	99,45	92,21	89,51
86	» 6 % (1957-1975)	102,70	99,70	92,43	89,73
87	» 6 % (1958-1974)	102,70	98,70	91,53	88,83
88	» 6 % (1958-1978)	102,30	99,30	92,07	89,37
89	» 5,50 % (1959-1979)	95,45	92,70	85,91	83,43
90	» 5,50 % (1960-1980)	95,45	92,70	85,91	83,43
91	» 5,50 % (1961-1986)	94,50	91,75	85,05	82,58
92	» 5,50 % (1963-1983)	94,20	91,45	84,78	82,31
93	» 6 % (1964-1982)	99,90	96,90	89,91	87,21

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1967 valevole per il 1° semestre 1968**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedole	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
94	I.R.I. 6 % (1965-1983)	99,70	96,70	89,73	87,03
95	» 6 % STET (1958-1970) optate	102,90	99,90	92,61	89,91
96	» 5,50 % Elettricità (1957-1977) optate	97,25	94,50	87,53	85,05
97	E.N.I (Ente Nazionale Idrocarburi) 6 % Petrolio (1958-1978) s.s.	100,05	97,05	90,05	87,35
98	» (» » ») 6 % » (1956-1971)	102,85	99,85	92,57	89,87
99	» (» » ») 6 % » (1957-1972)	102,05	99,05	91,85	89,15
100	» (» » ») 6 % » (1958-1973)	101,45	98,45	91,31	88,61
101	» (» » ») 6 % (1964-1979)	103,75	100,75	93,38	90,68
102	» (» » ») 6 % (1966-1981)	98,95	95,95	89,06	86,36
103	» (» » ») 5,50 % GELA (1960)	95,30	92,55	85,77	83,30
104	» (» » ») SUD 6 % (1959-1976)	100,05	97,05	90,05	87,35
105	» (» » ») » 5,50 % (1960-1977)	96,10	93,35	86,49	84,02
106	» (» » ») » 5,50 % (1961-1978)	96,00	93,25	86,40	83,93
107	» (» » ») » 5,50 % (1961-1980) IV serie	94,75	92,00	85,23	82,80
108	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) V serie	94,70	91,95	85,23	82,76
109	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) VI serie	94,55	91,80	85,10	82,62
110	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VII serie	95,80	93,05	86,22	83,75
111	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VIII serie	95,85	93,10	86,27	83,79
112	» (» » ») » 6 % (1964-1979) IX serie	99,75	96,75	89,78	87,08
113	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50 % (1963-1988)	93,15	90,40	83,84	81,36
114	» (» ») 6 % (1965-1985)	99,90	96,90	89,91	87,21
115	» (» ») 6 % (1967-1987)	100,15	97,15	90,14	87,44
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
116	ISVEIMER 6 % (1958-1968) II emissione	102,90	99,90	92,61	89,91
117	» 5,50 % (1961-1975) III »	95,70	92,95	86,13	83,66
118	» 5,50 % (1962-1976) IV »	94,75	92,00	85,28	82,80
119	» 5,50 % (1962-1977) V »	94,55	91,80	85,10	82,62
120	» 5,50 % (1962-1977) VI »	93,70	90,95	84,33	81,86
121	» 5,50 % (1963-1978) VII »	93,55	90,80	84,20	81,72
122	» 5,50 % (1963-1978) VIII »	93,45	90,70	84,11	81,63
123	» 6 % (1964-1979) IX »	98,50	95,50	88,65	85,95
124	» 6 % (1964-1979) X »	98,30	95,30	88,47	85,77
125	» 6 % (1965-1980) XI »	98,20	95,20	88,38	85,68
126	» 6 % (1966-1981) XII »	98,20	95,20	88,38	85,68
127	» 6 % (1967-1982) XIII »	98,15	95,15	88,34	85,64
128	» 6 % (1967-1982) XIV »	98,00	95,00	88,20	85,50
129	Istituto Italiano Credito Fondiario 3,50 %	101,70	99,95	91,53	89,96
130	» » » » 4 %	90,55	88,55	81,50	79,70
131	» » » » 4,75 %	100,67	98,30	90,61	88,47
132	» » » » 5 % serie ord.	92,05	89,55	82,85	80,60
133	» » » » 5 % IX serie	101,80	99,30	91,62	89,37
134	» » » » 5 % XI serie	101,50	99,00	91,35	89,10
135	» » » » 5 % XIII serie	101,85	99,35	91,67	89,42
136	» » » » 5 % XIV serie	102,45	99,95	92,21	89,96
137	» » » » 5 % XVI serie	102,45	99,95	92,21	89,96
138	» » » » 5 % XIX serie	101,20	98,70	91,08	88,83
139	» » » » 5 % XX serie	101,60	99,10	91,44	89,19
140	» » » » 5 % XXI serie	102,15	99,65	91,94	89,69
141	» » » » 5 % XXII serie	101,30	98,80	91,17	88,92
142	» » » » 5 % XXIII serie	101,50	99,00	91,35	89,10
143	» » » » 5 % XXV serie	99,90	97,40	89,91	87,66
144	» » » » 5 % XXVI serie	102,30	99,80	92,07	89,82
145	» » » » 5 % XXVIII serie	101,20	98,70	91,08	88,83
146	» » » » 5 % XXX serie	97,35	94,85	87,62	85,37
147	Istituto Credito Fondiario Venezie 4 %	88,55	86,55	79,70	77,90

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1967 valevole per il 1° semestre 1968**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedole	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
148	Istituto Credito Fondiario Venezie 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
149	Istituto Credito Fondiario Venezie OO.PP. 5 % dalla I alla IX emiss	97,50	95,00	87,75	85,50
150	» » » » » 5,50 % I s.s 1992	99,50	96,75	89,55	87,08
151	» » » » » 5,50 % I emissione 1982	100,25	97,50	90,23	87,75
152	» » » » » 5,50 % II » 1998	99,25	96,50	89,33	86,85
153	» » » » » 5,50 % III e V emiss s.o 1984	100,25	97,50	90,23	87,75
154	» » » » » 5,50 % IV e VI » s.o 1992	99,75	97,00	89,78	87,30
155	» » » » » 5,50 % VII emissione s.o. 1999	99,25	96,50	89,33	86,85
156	» » » » » 6 % I s.s 1990	104,50	101,50	94,05	91,35
157	» » » » » 6 % VIII s.s 1968	105,80	102,80	95,22	92,52
158	» » » » » 6 % IX s.s. 1968	105,80	102,80	95,22	92,52
159	» » » » » 6 % II-III-XVIII XX XXIV-XXV XXIX XXXII s.o. 1981	103,75	100,75	93,38	90,68
160	» » » » » 6 % IX XI XIV XV s.o. 1972	103,25	100,25	92,93	90,23
161	» » » » » 6 % XXI XXVII XXVIII XXXI XXXIII s. o. 1991	104,50	101,50	94,05	91,35
162	Istituto Credito Fondiario Regione Marchigiana 5 %	96,50	94,00	86,85	84,60
163	» » » » Tridentina 4 %	90,50	88,50	81,45	79,65
164	» » » » » 5 %	94,00	91,50	84,60	82,35
165	Cassa di Risparmio di Roma (Decennale) 5 %	96,50	94,00	86,85	84,60
166	» » » Credito Fondiario 5 %	91,80	89,30	82,62	80,37
167	» » di Gorizia 5 % I serie	97,75	95,25	87,98	85,73
168	» » » 5 % II »	98,05	95,55	88,25	86,00
169	Credito Fondiario (già Cr. Fond. Sardo) 5 %	92,50	90,00	83,25	81,00
170	» » (» » » ») OO.PP. 5 % I serie	91,95	89,45	82,76	80,51
171	Credito Industriale Sardo 5,50 % (1962-1977)	95,55	92,80	86,00	83,52
172	» » » 5,50 % (1963-1978)	93,90	91,15	84,51	82,04
173	» » » 6 % (1964-1979)	100,50	97,50	90,45	87,75
174	» » » 6 % (1965-1980) I emissione	98,45	95,45	88,61	85,91
175	» » » 6 % (1965-1980) II »	98,15	95,15	88,34	85,64
176	» » » 6 % (1966-1981)	98,00	95,00	88,20	85,50
177	Banca Nazionale del Lavoro - Credito Fondiario 4 %	96,35	94,35	86,72	84,92
178	» » » » » 5 %	93,00	90,50	83,70	81,45
179	» » » Cred. Alb. e Tur. 5 %	92,50	90,00	83,25	81,00
180	» » » Sez. Op. Pub. 5 %	90,70	88,20	81,63	79,38
181	Banco di Sicilia 4 %	90,00	88,00	81,00	79,20
182	» » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
183	» » 5 % OO.PP	97,50	95,00	87,75	85,50
184	Industrializzazione della Sicilia 6 % (IRFIS) 1965-1979 serie D-E	99,55	96,55	89,60	86,90
185	» » » 6 % (IRFIS) 1966-1981 serie F	98,85	95,85	88,97	86,27
186	» » » 6 % (IRFIS) 1967-1982 serie G	98,25	95,25	88,43	85,73
187	Banco di Napoli 4 %	93,55	91,55	84,20	82,40
188	» » 5 %	93,50	91,00	84,15	81,90
189	Cassa di Risparmio delle Prov. Lombarde - Milano 3,50 %	89,75	88,00	80,78	79,20
190	» » » » » » 4 %	92,60	90,60	83,34	81,54
191	» » » » » » 5 %	97,45	94,95	87,71	85,45
192	» » » » » » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
193	» » di Bologna 3,50 %	87,75	86,00	78,98	77,40
194	» » » 4 %	90,75	88,75	81,68	79,83
195	» » » 5 %	97,70	95,20	87,93	85,68
196	» » » 5 % OO.PP.	97,70	95,20	87,93	85,68
197	Monte dei Paschi di Siena 3,50 %	84,35	82,60	75,92	74,34
198	» » » 4 %	88,00	86,00	79,20	77,40
199	» » » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1967 valevole per il 1° semestre 1968**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedole	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
200	Monte deiPaschi di Siena 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
201	Istituto Bancario S Paolo - Torino 3,50 %	94,50	92,75	85,05	83,48
202	» » » » 5 %	99,00	96,50	89,10	86,85
203	» » » » 5 % OO.PP.	99,00	96,50	89,10	86,85
204	Istituto Credito Imprese Pubblica Util à 5,50 % ventennale	94,15	91,40	84,74	82,26
205	» » » » » 6 % trentennale s. o. . . .	99,90	96,90	89,91	87,21
206	» » » » » 6 % ventennale s.o. . . .	99,75	96,75	89,78	87,08
207	» » » » » 5,50 % 1946 Edison II emiss. s.s.	96,10	93,35	86,49	84,02
208	» » » » » 6 % 1951 Edison s.s. . . .	102,10	99,10	91,89	89,19
209	» » » » » 6 % 1955 » s.s. . . .	99,95	96,95	89,96	87,30
210	» » » » » 6 % 1956 » s.s. . . .	100,35	97,35	90,32	87,98
211	» » » » » 6 % s.s. Montecatini . . .	100,15	97,15	90,14	87,44
212	» » » » » 6 % s.s. Export	98,70	95,70	88,83	86,13
213	» » » » » 6 % O. str. Mezzög. s.s III emissione 1965-1980 .	100,25	97,25	90,23	87,53
214	» » » » » 6 % O. str Mezzog s.s. IV emissione 1965-1980 .	100,85	97,85	90,77	88,07
215	» » » » » 6 % O. str Mezzog s.s. V emissione 1966-1981 . .	100,25	97,25	90,23	87,53
216	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	92,50	90,75	83,65	89,68
217	» » » » 4,75 %	100,57	98,20	90,52	88,38
218	» » » » 5 %	94,30	91,80	84,87	82,62
219	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento - Serie B 5 % 1941	96,00	93,50	86,40	84,15
220	» » » » » Serie C 5 % 1948	92,85	90,35	83,57	81,32
221	» » » » » Serie D 5 % 1953	93,05	90,55	83,75	81,50
222	» » » » » Serie F 5 % 1963	93,50	91,00	84,15	81,90
223	Istituto Mobiliare Italiano 6 % (XII emissione)	103,05	100,05	92,75	90,05
224	» » » 6 % (XVIII »)	100,85	97,85	90,77	88,07
225	» » » 6 % (XIX » Credito Navale) .	102,90	99,90	92,61	89,91
226	» » » 6 % (XX »)	100,75	97,75	90,68	87,98
227	» » » 5 % (XXI »)	96,55	94,05	86,90	84,65
228	» » » 5 % (XXII »)	92,90	90,40	83,61	81,36
229	» » » 5 % (XXIII »)	91,45	88,95	82,31	80,06
230	» » » 5,50 % (XXIV »)	94,45	91,70	85,01	82,53
231	» » » 6 % (XXV »)	98,80	95,80	88,92	86,22
232	» » » 6 % (XVII »)	98,55	95,55	88,70	86,00
233	» » » 6 % Credito Navale (Sez. Aut. IMI) 1963-80	99,20	96,20	89,28	86,58
234	» » » 6 % » » (Sez. Aut. IMI) 1967-83	99,25	96,25	89,33	86,63
235	» » » 6 % Serie speciale 1964	102,20	99,20	91,98	89,28

(155)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione disposta dal comune di Oliena.

Con decreto ministeriale n. 300.10/3085 del 28 dicembre 1967, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'amministrazione comunale di Oliena con deliberazione n. 21 del 31 luglio 1966, costituita da un terreno di mq. 1.500 sito in Oliena e distinto al catasto rustici al foglio n. 57 mappale sub *b*.

Il terreno sarà destinato alla costruzione della casa della madre e del bambino di Oliena con il concorso finanziario Rinascita della Sardegna.

(558)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Latteria Valbronese Osigo-Candalino », con sede in Valbrona, frazione Osigo (Como).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 gennaio 1968, la società cooperativa « Latteria Valbronese Osigo-Candalino », con sede in Valbrona, frazione Osigo (Como) costituita per rogito Carpani Fioroni in data 27 luglio 1930, rep. 7805, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Pietro Castronovo.

(619)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali per l'anno 1968

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore; il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 (norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali); il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678 (nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme), nonchè il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, modificato con la legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1968;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due; una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo: 24 maggio 1968;
procedura civile e penale: 25 maggio 1968.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate le competenti commissioni esaminatrici presso le suddette sedi li corte di appello entro il 23 aprile 1968 corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato di adempimento della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative e di attuazione del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore);

3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito, per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un competente da lui delegato.

I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8.

Ciascuno commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 23 novembre 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1968
Registro n. 2 *Grazia e giustizia, foglio n.* 213

(674)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038, e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1460;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media, ecc. o altro titolo equipollente);

B) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica di cui al sesto comma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non si sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscono il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) possedere l'idoneità fisica al servizio ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di quarantacinque giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, sono tenuti a indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma dei precedenti commi.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 8 del presente decreto, ad avere la precedenza o la preferenza nelle nomine.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui riceveranno il relativo avviso, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata su carta bollata da L. 400 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma o il certificato siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, aventi sede fuori della provincia di Roma, la firma del capo della scuola deve essere legalizzata dal provveditore agli studi, come previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio possono fare riferimento a tale documento. In tal caso devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400 da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dall'art. 3 del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano 32 anni ed abbiano diritto ad elevazione di tale limite di età secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400;

F) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico, deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 242, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

G) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di leva in carta da bollo da L. 400, per coloro che sono stati sottoposti a visita di leva.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), devono altresì produrre la copia integrale dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 3 del presente decreto.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 400 da un medico militare comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1943, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazioni degli estremi dell'attesta dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Le prove scritte, la prova pratica di dattilografia e la prova orale hanno luogo in Roma. Le prove scritte e di dattilografia si svolgeranno nei giorni e nei locali che vengono indicati con lo apposito avviso, il quale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Per sostenere le prove scritte e orali i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

L'esame consta:

1) di due prove scritte:

a) componimento in lingua italiana;

b) risoluzione di un problema di aritmetica elementare;

2) prova di dattilografia;

3) di una prova orale che ha per oggetto le seguenti notizie:

a) nozioni di storia d'Italia dal 1848 ai nostri giorni;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e costituzionale dello Stato e nozioni elementari di statistica;

d) nozioni elementari sulla costituzione e sul funzionamento degli archivi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e nella prova di dattilografia e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedano riserve di posti, e precedenze a parità di merito.

Art. 9.

I vincitori del concorso di cui all'art. 1 del presente bando conseguiranno la nomina in prova con la qualifica d'applicato aggiunto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Trascorso tale periodo, gli applicati aggiunti assunti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1967

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1967
Registro n. 94, *foglio n.* 136

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400 al

Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . n. . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . ;

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma (4) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite. Non deve essere fatta dai candidati per i quali si prescinde dai limiti di età.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(13515)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a quarantacinque posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Esaminate le vacanze determinatesi nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantacinque posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

I posti suddetti saranno così ripartiti:

a) trantadue posti di applicato aggiunto in prova per coloro che avranno superato le prove scritte, la prova orale e quella di dattilografia di cui al programma allegato al presente bando;

b) nove posti di dattilografo aggiunto in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*), un saggio di stenografia;

c) quattro posti di operatore tecnico aggiunto in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*) la prova su mezzi meccanici indicati nel programma allegato al presente bando.

Un terzo dei posti indicati per ciascuna delle predette qualifiche è riservato:

1) agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 16 agosto 1962, n. 1291;

2) al personale salariato collocato nelle categorie degli impiegati non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30, primo comma, della legge n. 1291/1962 ovvero inquadrato, ai sensi dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90 o dell'anzidetto art. 30, terzo comma, nella 2ª categoria del personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato medesima, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 16 agosto 1962, n. 1291;

3) agli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato in applicazione delle disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le amministrazioni statali del personale di enti, aziende od uffici soppressi o in via di soppressione, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e degli impiegati di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 1, nonchè nei riguardi del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - e redatta sulla prescritta carta da bollo, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno agli uffici sopraindicati dopo il termine stabilito nel comma precedente, anche se spedite entro il termine medesimo.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistie, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno, altresì, risultare:

la sede tra quelle indicate nel successivo art. 10 presso la quale il candidato intende sostenere le prove scritte;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione;

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda di cui al precedente art. 1, i concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova pratica di dattilografia, la prova pratica di stenografia indicati nel programma di esame allegato al presente decreto.

Coloro, invece, che aspirano alla qualifica di operatore tecnico aggiunto dovranno dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova pratica di dattilografia, quella su mezzi meccanici indicati nel programma di esame.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga in ciascuna di esse la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati nella prova orale ed in quelle pratiche.

Il punteggio relativo alle prove pratiche, nei confronti dei dattilografi aggiunti e degli operatori tecnici aggiunti, è dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nella prova di dattilografia ed in quella di stenografia per i primi e nella prova sui mezzi meccanici e in quella di dattilografia per i secondi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perveranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il detto termine di quindici giorni.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

In tale graduatoria saranno compresi, sulla base del punteggio conseguito nelle sole prove obbligatorie, anche i candidati che, pur avendo sostenuto con esito negativo le prove di stenografia o su macchine di ufficio (addizionatrici, calcolatrici e macchine per la tenuta delle scritture contabili), di cui ai punti *b*) e *c*) dell'art. 1 del presente bando, abbiano superato le prove obbligatorie.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'anzidetto art. 1, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere, o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età ed alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati, gli invalidi per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri od enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare: in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, nonchè di prove pratiche vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte e pratiche sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Le prove scritte si svolgeranno presso le sedi di Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo nei locali e nei giorni che saranno a suo tempo indicati.

La prova orale e le prove pratiche avranno luogo in Roma.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n.686/1957.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art 13.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati applicati aggiunti in prova o dattilografi aggiunti in prova od operatori tecnici aggiunti in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico nella misura mensile di un dodicesimo dello stipendio annuo lordo di L. 800.200 (ex coefficiente 157), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso in parola, provenienti da altri ruoli di personale statale, competerà il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico n. 3/1957 ed a quelli provenienti dal personale non di ruolo spetterà il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1967
Registro n. 30, foglio n. 103

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte

Parte prima:

1) componimento di italiano.

Parte seconda:

1) problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;
2) nozioni generali sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo alle Ragionerie centrali e alle Ragionerie regionali dello Stato.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale

1) diritti e doveri dell'impiegato;
2) nozioni generali sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo alle Ragionerie centrali e alle Ragionerie regionali dello Stato e sull'ordinamento degli archivi;
3) elementi di storia d'Italia dal 1848. Elementi di geografia dell'Europa e, particolarmente, dell'Italia;
4) nozioni elementari di statistica.

Prova pratica

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di applicato aggiunto in prova, la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto in prova, la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia e di un saggio di stenografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto in prova, la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia ed in prove su macchine di ufficio (addizionatrici, calcolatrici e macchine per la tenuta delle scritture contabili), nonchè su macchine a schede perforate (perforatrici, verificatrici,ordinatrici e tabulatrici).

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO N. 2

(Schema di domanda in bollo da L. 400)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . . il . . . . e residente a . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quarantacinque posti nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro V, annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291 (1).

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . ;
3) non ha riportato condanne penali (4);
4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . .;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5): . . . .;
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiegato statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*). del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) chiede di sostenere le prove scritte nella sede di (6) . . . .;
9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione

Data . . . .

Firma (7) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . . . Il numero del codice di avviamento postale è il seguente: . . . .

(1) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto in prova o di operatore tecnico aggiunto in prova (vedasi articoli 1 e 5 del bando di concorso ed il programma dell'esame di cui all'allegato n. 1) nella domanda dovranno precisare quanto segue:

« Il sottoscritto intende concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica di stenografia ».

Oppure:

« Il sottoscritto intende concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica su macchine di ufficio (addizionatrici, calcolatrici e macchine per la tenuta delle scritture contabili), nonchè su macchine a schede perforate (perforatrici, verificatrici, ordinatrici e tabulatrici) ».

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) Indicare una delle sedi previste nell'art. 10 del bando.

(7) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(287)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso per esami (prove pratiche) a complessivi mille posti di manovale in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico e successive modificazioni;

Vista la legge n. 668 del 27 luglio 1967;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/200887 in data 25 novembre 1967;

Sentito il consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 37 del 28 novembre 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami (prove pratiche) a complessivi mille posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

Art. 2.

E' approvato l'allegato « avviso-programma » contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti fra i compartimenti interessati.

Roma, addì 28 novembre 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1967
Registro n. 52 *Ferrovie, foglio n.* 3. — SEPE

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami (prove pratiche), a complessivi mille posti di manovale in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236:

Torino . . . . posti	110		Ancona . . . . posti	20
Milano . . . . »	240		Roma . . . . »	100
Verona . . . »	70		Napoli . . . . »	100
Venezia . . . »	40		Bari . . . . . »	25
Trieste . . . . »	35		Reggio Calabria »	25
Genova . . . »	50		Palermo . . . »	20
Bologna . . . »	100		Cagliari . . . »	15
Firenze . . . »	50			

La partecipazione al concorso è limitata a un solo compartimento.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza elementare superiore, rilasciata da scuola pubblica italiana.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso redatta - sulla prescritta carta bollata - in conformità al modello allegato *A*, dovrà pervenire alla segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dalla segreteria del compartimento delle ferrovie dello Stato prescelto.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

Le domande che pervengano ad organi ferroviari, centrali o periferici, diversi dalla segreteria del compartimento delle ferrovie dello Stato prescelto per sostenere il concorso, non saranno ritenute valide e quindi non verranno prese in considerazione.

La firma in calce alla domanda deve — a pena di esclusione dal cocnorso — essere autenticata dal capo dell'impianto di appartenenza ovvero dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del titolo di studio di cui al punto 1;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al cocnorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo: l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali diguidi postali o telegrafici.

I candidati che concorrono per il compartimento di Verona e che - ai sensi del successivo punto 10 - intendano sostenere la prova aggiuntiva di lingua tedesca, debbono richiederlo nella domanda. Tuttavia di tale richiesta sarà tenuto conto anche se fatta con domanda separata, ma soltanto se questa perverrà alla competente segreteria del compartimento delle ferrovie dello Stato prescelto entro il termine perentorio sopra stabilito.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Gli aspiranti assuntori e gli incaricati di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, non debbono aver oltrepassato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati, decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) ad anni 45:

per i mutilati ed invalidi, militari e civili, di guerra e per servizio statale, militare o civile, nonchè per le categorie assimilate, ad eccezione degli appartenenti alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella allegato *A* del decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, a meno che non rientrino nelle voci contemplate ai punti da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero ancora nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

h) secondo le norme di legge, per le altre categorie di cittadini protetti da disposizioni legislative speciali.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*), *g*), ed eventualmente *h*), assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età per gli assuntori, purchè questi non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo per la qualifica di manovale (anni 58), limite che non dovrà essere raggiunto neppure all'atto della nomina.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto a preferenza nella graduatoria a parità di punti, o a riserva di posti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso coloro che risultino esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti, viene delegata ai direttori compartimentali della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nelle cui sedi si svolge il concorso.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

I concorrenti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di manovale.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per la loro condizione di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazione di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti assuntori e gli incaricati di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, devono inoltre possedere i seguenti requisiti speciali prescritti — nell'apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) — per l'ammissione in servizio con la qualifica di manovale: statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti; campo visivo normale, senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentino inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione e sarà effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli interessati a mezzo mod. San. 6; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine entro dieci giorni dalla notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla segreteria del compartimento presso cui hanno concorso.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Gli assuntori saranno sottoposti a visita medica con i criteri della revisione, previsti per la qualifica di manovale (1° gruppo) di cui alla citata tabella.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissioni esaminatrici*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici compartimentali.

I relativi provvedimenti verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e le sedi in cui avranno luogo le prove pratiche; data e sedi che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove pratiche d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica o passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

L'esame consisterà in due prove pratiche come dal programma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna delle due prove pratiche la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla seconda prova pratica coloro che abbiano riportato almeno 6 punti nella prima.

Al termine della prima prova pratica la commissione esaminatrice compilerà un elenco firmato dal presidente e dal segretario che varrà come notificazione del risultato a coloro che hanno partecipato alla prima prova, con l'indicazione del punteggio riportato e con le istruzioni per l'effettuazione della seconda prova.

Anche il risultato della seconda prova, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è notificato agli interessati mediante affissione di un elenco degli esaminati.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato almeno 6 punti anche nella seconda prova.

Durante l'espletamento delle prove pratiche i candidati, pena l'esclusione dal concorso, sono tenuti ad osservare tutte le disposizoni che saranno impartite dalla commissione esaminatrice.

10. — *Titoli di preferenza, riserva posti - Graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, o quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti della azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi debbono essere prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

La graduatoria di merito compartimentale verrà compilata sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato nelle prove pratiche e — in caso di parità di votazione — sulla base dei seguenti criteri di preferenza, nell'ordine di elencazione:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) i mutilati ed invalidi del lavoro;
f) gli orfani di guerra;
g) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
h) gli orfani dei caduti per servizio;
i) gli orfani dei caduti sul lavoro;
l) i feriti in combattimento;
m) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
o) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
p) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
q) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
s) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
t) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
u) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
v) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
w) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
x) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
y) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
3) dall'età.

I posti messi a concorso in ogni compartimento saranno assegnati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di combattente o categorie assimilate, di orfani di guerra e categorie assimilate, nonchè alle altre categorie aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e successive proroghe, il 15 % dei posti assegnati al compartimento di Verona è riservato ai candidati meglio classificati nella relativa graduatoria di merito, che abbiano superato apposito esame aggiuntivo di lingua tedesca (consistente in una traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in un colloquio atto a dimostrare la conoscenza di detta lingua), conseguendo tanto nella traduzione scritta che nel colloquio, una votazione di almeno punto 0,40 su 0,50. Il punteggio riportato non si sommerà agli altri di cui al precedente punto 9.

Le graduatorie compartimentali del concorso verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie compartimentali saranno invitati dall'azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (vedasi precedente punto 1);
b) certificato penale del casellario giudiziale;
c) estratto dell'atto di nascita, nonchè — per gli aspiranti assuntori e gli incaricati che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso — i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età di cui al punto 3 del presente bando;
d) certificato di cittadinanza italiana;
e) certificato di godimento dei diritti politici;
f) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari (duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del Comando da cui dipendono, o copia debitamente autenticata dei suddetti documenti). Qualora per fatto dell'autorità competente i candidati vengano a trovarsi nella impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, sono tenuti a far pervenire, provvisoriamente e nel cennato termine una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 10, taluno dei documenti elencati nel presente punto 11 — che non siano quelli di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) — sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta semplice purchè muniti di annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutte le certificazioni prodotte debbono essere redatte — pena la decadenza dal diritto al posto — nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente.

Non sono quindi ammesi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenuti in un unico documento ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678,

purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta di identità, previsto dai successivi artt. 4 e 5, ma non valido per l'immissione in pubblico impiego.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è subordinata la nomina a stabile.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data di effettiva immissione in servizio di prova, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 32 della legge n. 668 del 27 luglio 1967.

I vincitori del concorso dovranno optare per la nuova qualifica, e gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo o vi rinuncino o non lo completino, saranno restituiti a tutti gli effetti nella posizione di provenienza previo annullamento della nomina.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato dall'Azienda non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito, decadono dall'impiego e verranno reintegrati nella precedente posizione.

Per esigenze di servizio resta salva la facoltà dell'Azienda di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori, anche a compartimento diverso da quelli previsti all'inizio del presente avviso-programma.

ALLEGATO *A*

Su carta bollata

Alla segreteria compartimentale delle Ferrovie dello Stato di (1) . . .

Il sottoscritto (2) . . nato il (3) . . a . . (provincia di . .), presa conoscenza dell'avviso-programma, relativo al concorso a mille posti di manovale in prova approvato con decreto ministeriale 28 novembre 1967, n. 18912 domanda di parteciparvi presso codesto compartimento, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma stesso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (coloro che non siano iscritti, o siano cancellati dalle liste medesime, debbono indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di . . (indicare la specie), conseguito presso la scuola (indicare quale) . . in data . .,

di avere soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che ha prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (od altra amministrazione pubblica) in qualità di . . dal . . al . ., e che attualmente, nella posizione di assuntore o di incaricato dell'art. 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, presta la sua opera presso il compartimento di . . ovvero, quale aspirante assuntore, è iscritto nell'albo compartimentale di . (4)

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni (5).

(6) . . . .

Indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso programma).

(1) Indicare la città sede del compartimento prescelto.

(2) Cognome e nome, scrivere a macchina o a stampatello; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(3) Per godere dell'elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti, di cui al punto 3 del bando.

(4) Specificare in quale delle cennate posizioni trovasi l'interessato. Qualora l'interessato abbia prestato servizio anche presso altre amministrazioni dello Stato, specificare in che qualità, la durata del servizio prestato e le cause della risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(6) Indicare se il candidato intenda: sostenere la prova aggiuntiva di lingua tedesca ai fini della riserva di cui al punto 10 dell'avviso-programma (per i soli interessati che concorrono nella sede di Verona).

Indirizzi delle segreterie compartimentali:

Torino, via Sacchi, 1	Firenze, piazza dell'Unità, 1
Genova, via Andrea Doria, 5	Ancona, piazza Cavour, 23
Milano, corso Magenta, 24	Roma, via Marsala, 9
Verona, stradone S. Fermo, 19	Napoli, via S. Lucia, 81
Venezia, Fondamenta S. Lucia	Bari, corso Italia, 23
Trieste, piazza Vittorio Veneto n. 3	Reggio Calabria, via Cimino, 1
	Palermo, via Roma
Bologna, via D'Azeglio, 38	Cagliari, via Roma, 6

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova pratica:

Unione e distacco degli organi di trazione, delle condotte dei freni continui, delle condotte per riscaldamento a vapore e dei passaggi d'intercomunicazione.

Seconda prova pratica:

Manovra di deviatoio inglese doppio con uso di chiavi F.S. per l'assicurazione in determinata posizione.

Le operazioni delle suddette prove dovranno essere eseguite a norma del regolamento in vigore.

(13546)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica

Nel testo del bando di concorso a cinquantasei posti di volontario nella carriera diplomatica, pubblicato nel n. 17 della *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1968 all'art. 1 - punto 2) in luogo di:

2) specializzazione in materia sociale;

deve leggersi:

2) specializzazione in materia commerciale;.

(806)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 33941 del 6 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 novembre 1967, col quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1965;

Considerato che a seguito della rinuncia dell'avente diritto si è resa vacante la sede di S. Vitaliano;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta al concorrente che vi ha diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte nella relativa domanda di ammissione;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 33941 del 6 novembre 1967;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Al dott. Nardini Giulio è assegnata la condotta medica del comune di S. Vitaliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 8 gennaio 1968

(466) *Il medico provinciale*: CANALIS

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 25332 del 1° agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 31 agosto 1967, col quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1964;

Considerato che a seguito della rinuncia dell'avente diritto si è resa vacante la sede di Forio d'Ischia;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta alla concorrente che vi ha diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte nella relativa domanda di ammissione;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 25331 del 1° agosto 1967;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

All'ostetrica Di Giovanni Maria è assegnata la condotta ostetrica del comune di Forio d'Ischia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 8 gennaio 1968

(467) *Il medico provinciale*: CANALIS

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto prot. n. 7098 in data 1° settembre 1966, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1965;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità con nota n. 300.XIII.II.13.C/6823 dell'11 settembre 1965 e successive modifiche apportate con le note n. 300.XIII.II.13.C/12895 del 29 ottobre 1966; e n. 300.IX. Sez. 2ª. II.13.C/1882 del 27 novembre 1967; nonchè il foglio del predetto Ministero numero 300.XIII.II.13.C/11965 del 25 luglio 1966;

Vista la designazione effettuata dalla prefettura di Bologna con nota n. 1195/13.12 Gab. del 3 marzo 1967, nonchè la designazione dell'Ordine dei medici di Bologna, effettuata con foglio n. 11114 del 15 febbraio 1967;

Vista la nota n. 1134 datata 24 ottobre 1967, con il comune di Castel di Casio designa una terna di ostetriche condotte ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211.

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1965, è così costituita:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale amministrativo del Ministero della Sanità.

Componenti:

Barbati dott. Vincenzo, consiglieri di 1ª classe del Ministero dell'interno;

Sabattini dott. Pietro, medico provinciale di 1ª classe;

Belvederi prof. Corrado, docente in ostetricia e ginecologia;

Nobili prof. Luciano, docente in ostetricia e ginecologia;

Trebbi Maria, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Pasqualino Messale funzionario amministrativo dei ruoli direttivi del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Bologna.

Bologna, addì 4 gennaio 1968

Il medico provinciale: MARENZI

(564)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 316 in data 30 marzo 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1965;

Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 316 in data 14 agosto 1967, successivamente modificata con decreto pari numero del 9 ottobre 1967, nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduataria delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione:

1. Castellin Eleonora . . . . punti 75,770
2. Carugati Fausta . . . . » 71,882
3. Cigolini Natalina . . . . » 66,951
4. Sbarsi Maria . . . . » 66,942
5. Cerato Rosa . . . . » 66,381
6. Cigolini Fausta . . . . » 65,981
7. Lenzarini Liliana . . . . » 64,243
8. Tornaghi Adele . . . . » 63,720
9. Segalini Giuseppina . . . . » 61,875
10. Stucchi Caterina . . . . » 60,927
11. Frontini Miriam . . . . » 60,526

12. Galli Maria Luigia . . . . punti 59,085
13. Barabaschi Anna . . . . » 58,763
14. Giacomelli Carla . . . . » 52,835
15. Accardo Angela . . . . » 52,250
16. Canobbio Liliana . . . . » 46,132
17. Casati Adriana . . » 42,730

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 22 dicembre 1967

Il medico provinciale: TECCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 316 del 30 marzo 1966, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1965;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 316 del 14 agosto 1967, successivamente modificata con decreto pari numero del 9 ottobre 1967;

Richiamato il proprio decreto n. 2407/1 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 15 marzo 1935, n. 281;

Vista la Legge 13 marzo 1958, n. 296:

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee nel concorso indicato in epigrafe, sono dichiarate vincitrici del posto di Ostetrica condotta a fianco di ciascuna di esse segnato:

1) Castellin Eleonora: Bresso;
2) Carugati Fausta: Cesate;
3) Cigolini Natalina: Nerviano;
4) Sbarsi Maria: Brugherio;
5) Cerato Rosa: Cernusco sul Naviglio;
6) Cigolini Fausta: Rescaldina;
7) Lenzarini Liliana: Sedriano;
8) Tornaghi Adele: Pregnana Milanese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 22 dicembre 1967

Il medico provinciale: TECCE

(563)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/513 in data 7 giugno 1967, con il quale venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Pinerolo;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 5 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 che sostituisce il primo e l'ultimo comma del citato art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 2 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, numero 2211 che sostituisce l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto nonchè del comune interessato;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Pinerolo, indetto con decreto 7 giugno 1967, n. 50/513, è costituita come segue:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Muzzetto dott. Michelino, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Ballero dott. Carlo, vice prefetto;
Beretta dott. prof. Alessandro, docente in patologia medica;
Cambosu dott. prof. Giovanni, docente di igiene;
Turletti dott. prof. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Torino.

Segretario:

Valenti dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe.

Le prove d'esame avranno inizio presso l'ufficio del medico provinciale di Trento entro sessanta giorni dalla scadenza di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Torino, addì 9 gennaio 1968

Il medico provinciale: GAGLIO

(576)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10707 del 13 dicembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1966;

Considerato che, a seguito di rinunzia, si sono rese vacanti le condotte ostetriche dei comuni di Scilla-S. Roberto, Oppido M., Stignano e Caulonia;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Meinero Lidia: Scilla-S. Roberto frazione Melia;
2) Romanelli Vittoria: Stignano Centro;
3) Suraci Giovanna: Caulonia frazione S. Nicola;
4) Mazza Elena: Oppido M. frazione Piminoro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 11 dicembre 1968

Il medico provinciale: LANIA

(565)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ferrara.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 23 febbraio 1966, n. 222, col quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Vigarano Mainarda (vacante al 30 novembre 1966);

Ritenuto di dover nominare la commissione giudicatrice;

Viste le competenti segnalazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 47 e 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificati, rispettivamente, dagli articoli 10 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice al concorso al posto di veterinario condotto del comune di Vigarano Mainarda, di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Senise rag. Vittorio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Messina dott. Emilio, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Ferrara;

Governatori dott. Sesto, veterinario provinciale superiore;

Messieri prof. Albini, direttore della clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;

Montroni prof. Luigi, direttore dell'istituto di anatomia patologica dell'Università di Bologna;

Bigoni dott. Gaetano, veterinario comunale di Ferrara.

Segretario:

Gioia dott. Marino, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede in Ferrara e le prove di esame non potranno aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e all'albo pretorio della prefettura di Ferrara e del comune di Vigarano Mainarda.

Ferrara, addì 8 gennaio 1968

Il veterinario provinciale: CARDONA

(444)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 605 del 22 agosto 1966, modificato con provvedimento n. 163 del 21 febbraio 1967, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a nove posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Andretta in consorzio con Cairano; Aquilonia in consorzio con Monteverde; Bagnoli Irpino; Conza della Campania in consorzio con S. Andrea di Conza; Forino in consorzio con Contrada; Mirabella Eclano; Nusco in consorzio con Castelfranci; Savignano Irpino in consorzio con Greci e Montaguto; Pietrastornina in consorzio con Roccabascerana;

Visto il proprio decreto con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra:

1.	Pali Gennaro	punti 73,67
2.	Monda Mario	» 67,63
3.	Limone Luigi	» 66,81
4.	Gallo Salvatore	» 65,00
5.	Vecchione Fernando	» 64,61
6.	Giurazzi Luigi	» 64,35
7.	Pizzano Giovanni	» 64,13
8.	Melchionda Michele	» 61,14
9.	Santaniello Pasquale	» 61,08
10.	Calitri Vito	» 60,53
11.	Russo Giuseppe	» 60,36
12.	Caprio Romolo	» 59,35
13.	Coronato Antonio	» 59,33
14.	Izzo Enrico	» 58,52
15.	Bischetti Daniele	» 57,79
16.	Steri Dante	» 57,09
17.	Gaggiano M. Arcangelo	» 56,92
18.	Di Pietro Modestino	» 55,91
19.	Ventriglia Carmine	» 54,90
20.	Meriano Aldo	» 54,66
21.	Monaco Antonio	» 53,99
22.	Lacanà Antonio	» 52,76
23.	Gambone Costantino	» 51,82
24.	Granata Crescenzo	» 51,00
25.	Merola Giuseppe	» 50,49
26.	Coppola Tullio	» 47,09
27.	Goffredi C. Goffredo	» 47,00
28.	Annarumma Giuseppe	» 46,22
29.	De Pietro Rodolfo	» 46,09
30.	Peretti Prospero	» 42,50

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Avellino, addì 11 gennaio 1968

Il veterinario provinciale: IASI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 63 dell'11 gennaio 1968, con il quale si approva la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a nove posti di veterinario condotto nei comuni di Andretta in consorzio con Cairano; Aquilonia in consorzio con Monteverde; Bagnoli Irpino; Conza della Campania in consorzio con S. Andrea di Conza; Forino in consorzio con Contrada; Mirabella Eclano; Nusco in consorzio con Castelfranci; Savignano Irpino in consorzio con Greci e Montaguto; Pietrastornina in consorzio con Roccabascerana;

Viste le domande dei singoli candidati, esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie e successive modificazioni;

Decreta:

I sottoelencati sanitari, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Pali Gennaro: Mirabella Eclano;
2) Monda Mario: consorzio Forino-Contrada;
3) Limone Luigi: consorzio Pietrastornina-Roccabascerana;
4) Gallo Salvatore: consorzio Nusco-Castelfranci;
5) Vecchione Fernando: consorzio Savignano-Greci-Montaguto;
6) Giurazzi Luigi: consorzio Aquilonia-Monteverde;
7) Pizzano Giovanni: Bagnoli Irpino;
8) Melchionda Michele: consorzio Conza della C.-S. Andrea C.;
9) Santaniello Pasquale: consorzio Andretta-Cairano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Avellino, addì 11 gennaio 1968

Il veterinario provinciale: IASI

(632)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1967, n. **21.**

Modifica all'articolo 13 dello statuto dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (I.S.O.L.A.) annesso alla legge regionale 2 marzo 1957, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 4 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 13 dello statuto dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (I.S.O.L.A.) di cui alla legge regionale 2 marzo 1957, n. 6, è così modificato:

« Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti.

Esso è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze di concerto con l'assessore all'industria, commercio e artigianato.

Il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Si applicano al collegio le norme e disposizioni del codice civile sui sindaci ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 novembre 1967

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1967, n. **22.**

Provvidenze per l'ammasso dei formaggi « Pecorino romano » e « Fiore sardo » prodotti nella campagna 1966-1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del 4 dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale all'agricoltura e foreste è autorizzato a disporre, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto da emanarsi di concerto con gli assessori regionali all'industria e commercio ed alle finanze, l'ammasso volontario dei formaggi « pecorino romano » e « fiore sardo » prodotti da produttori agricoli, singoli od associati nella campagna 1966-67 ed a fissarne le relative modalità.

L'ammasso è affidato, con deliberazione della Giunta regionale, a uno o più enti cooperativi dotati di particolare competenza in materia.

Art. 2.

E' istituita presso i tre capoluoghi di provincia una commissione provinciale di ammasso composta da:

1) l'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;

2) un rappresentante per ogni ente ammassatore;

3) un rappresentante provinciale della Confederazione cooperativa italiana, un rappresentante provinciale della Lega nazionale delle cooperative e mutue, ed un rappresentante provinciale dell'Associazione generale delle cooperative italiane;

4) un rappresentante provinciale della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, un rappresentante dell'Associazione regionale pastori allevatori sardi, un rappresentante della Associazione di zona fra produttori ovicaprini della Sardegna e un rappresentante provinciale dell'Unione regionale dei contadini, coltivatori e pastori sardi;

5) un rappresentante provinciale della Confederazione generale dell'agricoltura italiana.

Compito delle commissioni provinciali di ammasso è di seguire e controllare le operazioni di ammasso e di vendita del prodotto, la concessione degli acconti e la liquidazione del saldo ai conferenti.

Art. 3.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalle vigenti leggi, l'amministrazione regionale concorre all'attuazione dell'ammasso del prodotto conferito ai sensi del precedente articolo 1 dai produttori agricoli mediante la concessione di un contributo negli interessi sui finanziamenti contratti dall'ente o dagli enti cui è affidato l'ammasso per la corresponsione di un acconto ai produttori agricoli conferenti.

Il contributo regionale negli interessi sarà ragguagliato alla differenza tra il tasso di interesse normalmente praticato dagli istituti di credito ed il tasso dell'1 per cento da porre a carico dei conferenti.

Il contributo regionale negli interessi sul capitale preso in prestito sarà corrisposto per la durata massima di un anno.

Ove peraltro il prestito venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, l'ammontare del contributo sarà calcolato in ragione della durata effettiva dell'operazione.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sulle spese di gestione dell'ammasso sostenute dall'ente o dagli enti di cui al secondo comma dell'articolo 1 pari al 90 per cento delle spese medesime.

Il contributo è concesso con decreto del presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura e foreste, di concerto con l'assessore regionale alle finanze, previa deliberazione della Giunta stessa.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 è istituito il capitolo 26651-*bis* con la denominazione « Contributi sulle spese complessive di gestione dell'ammasso volontario dei formaggi "pecorino romano" e "fiore sardo" prodotti nella campagna 1966-67 e contributi negli interessi sui finanziamenti contratti per la corresponsione di un acconto ai produttori singoli od associati conferenti ».

A favore di detto capitolo 26651-*bis* è stornata la somma di lire 150.000.000 dal capitolo 26657 dello stesso stato di previsione.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 26651-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 1° dicembre 1967

DEL RIO

(359)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.